



ORDINANZA DEL SINDACO

N. 72 DEL 25/03/2024

Oggetto: PROCESSIONE DEL VENERDI' SANTO - MISURE PER GLI ESERCENTI PUBBLICI ESERCIZI.

Premesso che:

- come in ogni Venerdì Santo ormai da secoli la Confraternita di Santa Croce della Foce organizza la Processione del Cristo Morto;
- la processione richiama nel territorio del centro storico della città di Gubbio numerosi cittadini ma anche turisti;

Considerato che al fine di garantire il regolare svolgimento della processione senza creare situazioni di pericolo, ma anche al fine di preservare quello spirito di unicità che va oltre l'aspetto religioso della stessa manifestazione, si ritiene assolutamente importante intervenire su alcune situazioni tipiche del centro storico, specialmente nei momenti festivi e prefestivi quale il Ponte di Pasqua;

Visti:

- l'articolo 50, quinto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel testo modificato dall'articolo 8, primo comma, del D.L. 20 febbraio 2017 convertito nella L. 18 aprile 2017 n. 48 che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città;
- l'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in materia di apparato sanzionatorio nel caso di violazione delle Ordinanze e dei Regolamenti Comunali;

Dato atto che è compito dell'Amministrazione Comunale garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti preservando la ritualità della manifestazione e nel contempo la suggestività della manifestazione che si sviluppa lungo le principali vie del centro storico;

Tutto ciò premesso;

ORDINA

ai commercianti, agli esercenti pubblici e ai titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande che si trovano lungo il percorso della Processione del Cristo Morto (ai quali la presente sarà notificata a mezzo PEC), ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per il giorno **venerdì 29 marzo 2024 durante il passaggio della processione:**



- il divieto di usare fonti sonore tipo radio, TV, stereo, musica dal vivo, ecc... nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e/o commerciali e loro dehors, negli spazi e negli ambienti pubblici e privati;
- l'abbassamento delle luci all'interno delle strutture esterne aperte o chiuse (dehors);
- la rimozione delle parti facilmente amovibili delle occupazioni di suolo pubblico (tavolini, sedie, ombrelloni) collocate lungo il percorso della processione;

Si invita inoltre tutta la cittadinanza a tenere un comportamento rispettoso e decoroso al fine di preservare la suggestività della stessa iniziativa.

DISPONE

l'applicazione, nel caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 50, c. 7 bis 1) del TUEL, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00, nella misura del minimo edittale stabilito dall'art. 16 della L 689/1981, pagamento in misura ridotta di una cifra pari al doppio del minimo edittale.

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio online per trenta giorni consecutivi;
- resa nota attraverso il sito internet istituzionale del Comune;
- inviata a mezzo PEC agli esercizi commerciali interessati dal presente provvedimento;
- trasmessa per gli ambiti di propria competenza al Comando della Polizia Locale;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni (60) o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giorni.

Visto, ai sensi dell'art. 97, D.Lgs. 267/2000

IL SINDACO
FILIPPO MARIO STIRATI / InfoCert S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale